Strada Cappuccini, 2A – 11100 AOSTA Tel. 0165.1875200 – Fax 0165.1875203 Codice Fiscale 91041130070 2A, Chemin des Capucins – 11100 AOSTE Tél. 0165.1875200 – Fax 0165.1875203 Code d'identification fiscale 91041130070

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n. 240

l'Unive				
fiscale	ersità della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, in seguito denominata "Università", codice n. 91041130070, nella persona del Direttore generale, Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, codice fiscale U64T53A326T, domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Ateneo, sita in Aosta, Strada Cappuccini			
·	E			
il Dott	nato ad () il e residente in Via n Comune di			
() CA	AP, codice fiscale, in seguito denominato "professore a contratto"			
	SI CONVIENE E SI STIPULA			
1.	Art. 1 - Oggetto e durata Il professore a contratto si impegna a prestare, per l'a.a. 2025/2026, la propria attività per lo			
	svolgimento del seguente laboratorio, conferito con deliberazione del del Dipartimento di Scienze n, del: Denominazione:			
	Denominazione: semestre. S.S.D, Ore di didattica frontale, CFU, lingua veicolare			
2. 3.	Il laboratorio avrà luogo presso la sede dell'Università della Valle d'Aosta, nel Comune di Aosta.			
	riferimento sull'attività svolta precedentemente e della copertura finanziaria.			
1.	Art. 2 – Obblighi del professore a contratto Il professore a contratto è tenuto al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, del Codice di comportamento, del Codice etico di Ateneo nonché delle disposizioni deliberate dai competenti			
	Art. 2 – Obblighi del professore a contratto Il professore a contratto è tenuto al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, del Codice di comportamento, del Codice etico di Ateneo nonché delle disposizioni deliberate dai competenti organi. Il professore a contratto si obbliga, inoltre, attraverso l'assunzione dell'incarico a:			
2. a)	Art. 2 – Obblighi del professore a contratto Il professore a contratto è tenuto al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, del Codice di comportamento, del Codice etico di Ateneo nonché delle disposizioni deliberate dai competenti organi. Il professore a contratto si obbliga, inoltre, attraverso l'assunzione dell'incarico a: espletare il laboratorio sulla base delle disposizioni in ordine alle modalità di erogazione della didattica stabilite dall'Ateneo;			
2. a)	Art. 2 – Obblighi del professore a contratto Il professore a contratto è tenuto al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, del Codice di comportamento, del Codice etico di Ateneo nonché delle disposizioni deliberate dai competenti organi. Il professore a contratto si obbliga, inoltre, attraverso l'assunzione dell'incarico a: espletare il laboratorio sulla base delle disposizioni in ordine alle modalità di erogazione della			
2. a)	Art. 2 – Obblighi del professore a contratto Il professore a contratto è tenuto al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo, del Codice di comportamento, del Codice etico di Ateneo nonché delle disposizioni deliberate dai competenti organi. Il professore a contratto si obbliga, inoltre, attraverso l'assunzione dell'incarico a: espletare il laboratorio sulla base delle disposizioni in ordine alle modalità di erogazione della didattica stabilite dall'Ateneo; assicurare la disponibilità per le attività dedicate al ricevimento degli studenti, per non meno di due			

Il calendario didattico, che definisce le date di svolgimento delle lezioni e degli esami, è approvato dal Consiglio della Struttura prima dell'inizio di ogni anno accademico, di norma nell'ambito di quattro fasce orarie di cui:

- due mattutine, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle ore 11.00 alle ore 13.30;
- una pomeridiana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.30 alle ore 18.00;
- una preserale o serale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, prolungabile sino alle ore 20.30 per le attività erogate in modalità telematica, in sincrono.
- 3. Il professore a contratto si impegna ad inserire, al momento della sottoscrizione del presente contratto e, in ogni caso, prima dell'inizio delle lezioni, il proprio curriculum privo di dati sensibili, la scheda dell'attività didattica (Syllabus) nell'apposita sezione del sito internet di Ateneo (www.univda.it Segreteria on line Menu LOGIN Menu Didattica Offerta didattica Attività didattiche). Il mancato rispetto delle scadenze indicate al presente comma sarà considerato ai fini dell'eventuale rinnovo del presente contratto.
- 4. Il professore a contratto è tenuto a consultare periodicamente la casella di posta elettronica assegnata dall'Università, al fine di essere prontamente informato di ogni comunicazione a cura dell'Ateneo.
- 5. Il professore a contratto si impegna, altresì, a compilare i questionari di valutazione relativi all'attività didattica svolta, previsti dal Sistema di assicurazione della qualità di Ateneo.
- 6. Il professore a contratto si impegna alla compilazione del registro telematico, disponibile nell'apposita area riservata sul sito internet dell'Ateneo (www.univda.it Segreteria on line Menu Login Menu Registro), nel quale dovrà riportare giornalmente le lezioni svolte, con indicazione dei temi trattati nonché le altre attività connesse al laboratorio. Al termine del periodo di svolgimento delle lezioni, il registro che ha valore di autocertificazione dovrà essere vistato dal Responsabile della Struttura e trasmesso esclusivamente secondo le indicazioni della procedura telematica all'Ufficio Personale docente e collaboratore della Direzione generale per la liquidazione del corrispettivo.
- 7. Nel caso di svolgimento di lezioni in compresenza, invece, dovrà essere prodotta apposita attestazione delle ore e delle attività svolte vistata dal docente titolare del laboratorio. La predetta attestazione che ha valore di autocertificazione dovrà essere trasmessa in modalità telematica, a cura del docente, all'Ufficio Personale docente e collaboratore della Direzione generale.
- 8. Al professore a contratto verrà anche affidata la tenuta del registro di rilevazione giornaliera delle presenze contenente le sottoscrizioni degli studenti frequentanti che, a conclusione delle attività didattiche, dovrà essere trasmesso all'Ufficio Diritto allo Studio e Segreteria Studenti.
- 9. Non sono ammesse variazioni del calendario delle lezioni. Il docente incaricato, previa autorizzazione del Responsabile della Struttura, potrà spostare l'attività didattica calendarizzata solo per ragioni di salute o per altro legittimo impedimento. La dichiarata assenza per malattia dovrà essere giustificata da idoneo certificato medico. Nei casi sopra indicati la ricollocazione delle ore dell'attività didattica è proposta dal professore a contratto, approvata dal Responsabile delle Struttura o altro docente di ruolo appositamente delegato e successivamente comunicata via mail all'Ufficio competente della Direzione generale di Ateneo per le debite informazioni agli studenti.
- 10. Per motivate ed eccezionali esigenze di natura didattica o organizzativa, il Consiglio della Struttura didattica può stabilire, in corso d'anno, la disattivazione o la parziale erogazione dell'attività didattica.
- 11. Il presente contratto può eccezionalmente essere risolto in corso d'anno in caso di nuovo ingresso in ruolo o rientro in servizio di un docente di ruolo e affidamento allo stesso della medesima attività da parte del Consiglio della Struttura didattica.
- 12. Nei casi di cui ai precedenti commi 10 e 11, al professore a contratto sono corrisposte unicamente le somme derivanti dalle ore effettuate attestate dal registro di cui al precedente comma 6.
- 13. L'Università si riserva la possibilità di conferire al professore a contratto, previa acquisizione del consenso dello stesso, eventuali e ulteriori attività didattico-formative a titolo di approfondimento monotematico di parti di programma, di testimonianza e/o analisi di casi su argomenti specifici, anche a valenza seminariale o nella forma della conferenza.

- 14. Il professore a contratto si impegna a prendere visione e ad attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza, contenute nel Piano delle emergenze dell'Università, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e ai comportamenti da porre in essere in caso di emergenza.
- 15. Il professore a contratto è responsabile verso l'Università per i danni procurati ai locali, ai beni e ai terzi nell'esecuzione della propria prestazione.
- 16. Il professore a contratto si impegna a non diffondere notizie e informazioni riservate delle quali viene a conoscenza a seguito dell'incarico svolto, salva espressa autorizzazione dell'Università.

Art. 3 – Disciplina applicabile

1. Il presente contratto è regolato ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Titolo III, Capo I, del Codice civile.

2. (Per le collaborazioni coordinate continuative non etero organizzate)

Tale prestazione, a carattere individuale, si configura, ai fini fiscali, come collaborazione di cui all'articolo 50, comma primo, lettera c-bis) del D.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente.

L'Università provvede al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali gravanti sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti al momento della liquidazione.

(Per le collaborazioni libero professionali)

Tale prestazione, a carattere individuale, si configura come collaborazione libero professionale.

L'Università provvede al versamento degli oneri eventuali gravanti sul contratto nella misura stabilita dalle leggi vigenti al momento della liquidazione.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del professore a contratto.

- 3. Il professore a contratto si impegna a comunicare tempestivamente tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento di tali obblighi.
- 4. Il presente contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Art. 4 – Compenso

1. (Per le collaborazioni coordinate continuative non etero organizzate)

Il compenso lordo percipiente per la prestazione oggetto del presente contratto è così definito:

N. ore	Compenso orario	Compenso integrativo (eventuale e sino ad un massimo di)	Compenso lordo percipiente
XX	€ XX,00	€ XX,00	€ XX,00
	Totale euro		Importo in lettere/00

(Per le collaborazioni libero professionali)

Il compenso lordo percipiente (imponibile) per la prestazione oggetto del presente contratto è così definito:

N. ore	Compenso orario	Compenso integrativo (eventuale e sino ad un massimo di)	Compenso lordo percipiente
XX	€ XX,00	€ XX,00	€ XX,00
Totale euro			Importo in lettere/00

- 2. La liquidazione del corrispettivo avverrà con bonifico bancario in un'unica soluzione al termine della prestazione contrattuale e previa acquisizione del registro vistato dal Responsabile della Struttura o dell'attestazione di cui al precedente articolo 2, commi 6 e 7.
- 3. I compensi integrativi sono corrisposti con bonifico bancario, una volta per semestre, ai professori a contratto, non residenti o domiciliati in Valle d'Aosta, sulla base delle ore di attività didattica svolte esclusivamente in presenza.

4. (Per le collaborazioni coordinate continuative non etero organizzate)

Sull'importo corrisposto al docente verranno regolarmente effettuate, secondo la normativa vigente al momento della liquidazione del compenso dovuto, le ritenute di seguito elencate:

- fiscali, dovute all'Agenzia delle Entrate;
- previdenziali, dovute all'Istituto Nazionale di Previdenza sociale (INPS);
- assistenziali, dovute all'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Limitatamente al periodo di validità del presente contratto, l'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

(Per le collaborazioni libero professionali)

Limitatamente al periodo di validità del presente contratto, l'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 - Revoca

- 1. Il Consiglio della Struttura può disporre la revoca dell'incarico a fronte di accertate e reiterate inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali, quali:
- a) assenza ingiustificata alle lezioni, appelli e ricevimento studenti;
- b) ritardi alle lezioni, appelli, ricevimento studenti;
- c) violazioni degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e dal Codice etico di Ateneo.
- 2. Le contestazioni, di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, saranno formalmente comunicate per iscritto dal Responsabile della Struttura al professore a contratto il quale, entro dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione, dovrà trasmettere le proprie giustificazioni che saranno rimesse al Consiglio della Struttura per le relative decisioni.
- 3. Dal corrispettivo saranno trattenute le somme derivanti dalle prestazioni non eseguite secondo le clausole di cui al presente contratto.

Art. 6 - Recesso

- Nel caso il professore a contratto intenda recedere dall'incarico, è tenuto a darne formale comunicazione scritta al Responsabile della Struttura con almeno 15 giorni di preavviso, fermo restando che dal corrispettivo saranno trattenute le somme relative alle prestazioni non eseguite. La mancata comunicazione nei termini predetti comporta la trattenuta di un dodicesimo del corrispettivo contrattuale.
- 2. L'Università si riserva la facoltà di agire nelle sedi competenti per i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali imputabili al recesso arbitrario.

Art. 7 - Penali

- 1. L'Università applicherà una penale pari al 10% del compenso orario per il mancato rispetto di ciascun obbligo contrattuale da parte del professore a contratto, ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- la mancata disponibilità per le attività dedicate al ricevimento studenti, all'assistenza agli studenti ed al tutorato;
- la mancata disponibilità a partecipare ad eventuali riunioni collegiali stabilite dalla competente Struttura di riferimento;
- la mancata partecipazione agli appelli di esame e di laurea.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali del professore a contratto è effettuato dall'Ateneo ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Titolare del trattamento dei dati del

professore a contratto è l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con sede legale in Strada Cappuccini, n. 2/A, 11100 Aosta, tel. (+39) 0165/1875200 - protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it . Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, D.P.O.) è contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@univda.it. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla gestione del presente contratto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. L'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali è disponibile sul sito web dell'Ateneo.

2. Il professore a contratto si impegna ad attenersi alle istruzioni fornite dall'Università per le operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell'esecuzione della propria prestazione.

Art. 9 – Incompatibilità

- 1. Il professore a contratto, antecedentemente alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non incorrere nelle incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni e di non avere un grado di parentela sino al quarto grado compreso con il Presidente del Consiglio dell'Università, il Rettore, il Direttore generale, gli ulteriori componenti del Consiglio dell'Università e del Senato accademico, i componenti del Nucleo di valutazione e del Consiglio della Struttura.
- 2. Il professore a contratto ha l'obbligo di comunicare all'Università eventuali cause di incompatibilità sopraggiunte previste dall'articolo 13, del D.P.R. n. 382/1980 e dall'articolo 12, del Regolamento per il conferimento di contratti per attività didattiche dell'Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente.

Art. 10 – Obblighi di trasparenza

1. L'Università adempie agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nel testo vigente, e al Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea".

Art. 11 – Whistleblowing

1. Al fine di dare seguito a quanto previsto dal Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, concernente "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ha attivato tre canali di segnalazione interni: la piattaforma informatica, l'incontro diretto con l'RPCT e la segnalazione tramite linea telefonica dedicata. È stata, inoltre, predisposta dall'RPCT e dalla Task Force anticorruzione dell'Ateneo, una procedura dedicata, approvata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 33, del 27 giugno 2023. La guida operativa inerente alla procedura, a disposizione di tutto il personale dell'Ateneo e di coloro che con lo stesso intrattengono rapporti di collaborazione, è consultabile e scaricabile utilizzando il percorso di seguito indicato: Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza/Segnalazioni di illecito – Whistleblower.

Art. 12 – Norme applicabili e di rinvio

- 1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano la normativa vigente in materia e le disposizioni regolamentari di Ateneo.
- 2. Il contratto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso, le spese di bollo per il presente contratto, ai sensi dell'articolo 10 della parte seconda della "Tariffa" allegata al T.U. dell'Imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono a carico del docente senza alcun diritto di rivalsa.

- 3. Eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del Foro di Aosta, rinunziando espressamente le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
- 4. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla vigente legislazione in materia, il professore a contratto può promuovere il tentativo di conciliazione previsto dagli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile, ovvero ricorrere al collegio di conciliazione ed arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile. Può, inoltre, rivolgersi alle camere arbitrali previste dall'articolo 31, comma 12, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Letto, confermato e sottoscritto.	
Aosta, (vedere segnatura di protocollo)	
IL PROFESSORE A CONTRATTO	IL DIRETTORE GENERALE
sottoscritto digitalmente	sottoscritto digitalmente